



Informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta

## Esecuzione

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. pubblica qui di seguito per singola classe di strumento finanziario una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione in cui ha eseguito ordini di clienti nell'anno 2017.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. Negoziazione in conto proprio – LEI: 8156003A4FB445454553 BAYERISCHE LANDESBANK GZ MUENCHEN - LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88 NEXI SPA - LEI: 815600EE22E1C3F66630
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"><li>• prezzo</li><li>• costi</li><li>• rapidità</li><li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li><li>• dimensioni e natura dell'ordine</li></ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con le sedi di esecuzione né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino al 27 dicembre quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione in conformità con l'art. 23 del Regolamento (UE) N. 600/2014. In particolare, la negoziazione delle proprie azioni è stata avviata su Hi - Mtf. La banca in alcuni casi specifici potrà continuare a negoziare le proprie azioni in conto proprio immettendo ordini a valere sul fondo di riacquisto azioni proprie

e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di esecuzione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata una prestazione del servizio per i clienti professionali.
f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca individua la sede di esecuzione facendo riferimento al corrispettivo totale. Per dimostrare la qualità dell'esecuzione le evidenze in merito all'operazione sono puntualmente archiviate dalla banca.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> b) Strumenti di debito i) Obbligazioni	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. Negoziazione in conto proprio – LEI: 8156003A4FB445454553 TORONTO-DOMINION BANK - LEI: PT3QB789TSUIDF371261 CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD - LEI: DL6FFRRLF74S01HE2M14 UNICREDIT BANK AG - LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED - LEI: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con le sedi di esecuzione né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino alla data 27 dicembre 2017 quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione visto l'art.23 del Regolamento (UE) N. 600/2014. In particolare la negoziazione in conto proprio delle proprie emissioni è stata spostata su Hi - Mtf. La banca in alcuni casi specifici potrà continuare a negoziare in conto proprio immettendo ordini a valere sul fondo di riacquisto obbligazioni proprie.
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di esecuzione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata una prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca individua la sede di esecuzione facendo riferimento al corrispettivo totale. Per dimostrare la qualità dell'esecuzione le evidenze in merito all'operazione sono puntualmente archiviate dalla banca.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> b) Strumenti di debito ii) Strumenti del mercato monetario	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> BARCLAYS BANK PLC LONDON - LEI: G5GSEF7VJP5I7OUK5573
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con le sedi di esecuzione né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino alla data 27 dicembre 2017 quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione visto l'art.23 del Regolamento (UE) N. 600/2014. In particolare la negoziazione in conto proprio delle proprie emissioni è stata spostata su Hi.Mtf. La banca in alcuni casi specifici potrà continuare a negoziare in conto proprio immettendo ordini a valere sul fondo di riacquisto obbligazioni proprie.
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di esecuzione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata una prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca individua la sede di esecuzione facendo riferimento al corrispettivo totale. Per dimostrare la qualità dell'esecuzione le evidenze in merito all'operazione sono puntualmente archiviate dalla banca.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> BAYERISCHE LANDESBANK GZ MUENCHEN - LEI: VDYYMTQGZZ6DU0912C88
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con le sedi di esecuzione né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino alla data 27 dicembre 2017 quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione in conformità con l'art.23 del Regolamento (UE) N. 600/2014.
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di esecuzione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata una prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca individua la sede di esecuzione facendo riferimento al corrispettivo totale. Per dimostrare la qualità dell'esecuzione le evidenze in merito all'operazione sono puntualmente archiviate dalla banca.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> h) Derivati cartolarizzati i) Warrant e derivati in forma di certificati	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA - LEI: PSLN19R2RXX5U3QWHI44 BAYERISCHE LANDESBANK GZ MUENCHEN - LEI: VDYMYTQGZZ6DU0912C88
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con le sedi di esecuzione né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino alla data 27 dicembre 2017 quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione in conformità con l'art.23 del Regolamento (UE) N. 600/2014.
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di esecuzione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata una prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca individua la sede di esecuzione facendo riferimento al corrispettivo totale. Per dimostrare la qualità dell'esecuzione le evidenze in merito all'operazione sono puntualmente archiviate dalla banca.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

## Trasmissione

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. pubblica qui di seguito per singola classe di strumento finanziario una sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta per mezzo dei negozianti incaricati nell'anno 2017.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MTA - MIC: MTAA XET - MIC: XETR NAS – MIC: XNMS NYS – MIC: XNYS <b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA BANCA AKROS SPA (parte esigua)
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"><li>• prezzo</li><li>• costi</li><li>• rapidità</li><li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li><li>• dimensioni e natura dell'ordine</li></ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e i soggetti negozianti.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dei negozianti incaricati

e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali
f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> b) Strumenti di debito i) Obbligazioni	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MOT - MIC: MOTX ETX - MIC: ETLX MTC- MIC: N/D XOT - MIC: XMOT  <b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dei negozianti incaricati
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> b) Strumenti di debito ii) Strumenti del mercato monetario	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MOT - MIC: MOTX ETX - MIC: ETLX  <b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa fino alla data 27 dicembre 2017 quando le sedi di esecuzione sono state sostituite da sedi di trasmissione visto l'art.23 del Regolamento (UE) N. 600/2014. In particolare la negoziazione in conto proprio delle proprie emissioni è stata spostata su Hi.Mtf. La banca in alcuni casi specifici potrà continuare a negoziare in conto proprio immettendo ordini a valere sul fondo di riacquisto obbligazioni proprie.
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	<p>Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale</p>	<p>Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.</p>
g)	<p>Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p>	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	<p>Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.</p>	<p>La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.</p>

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> h) Derivati cartolarizzati i) Warrant e derivati in forma di certificati	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MCW - MIC: SEDX ETX - MIC: ETLX FRA - MIC: XFRA STR- MIC: XSTU GER - MIC: N/D <b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dei negozianti incaricati
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC )	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MTF - MIC:ETFP MTA - MIC: MTAA LSS - MIC: XLON STO – MIC: XSTO XET - MIC: XETR  <b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione , ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dei negozianti incaricati
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.

	<b>Classe di strumento finanziario:</b> m) Altri Strumenti (fondi chiusi immobiliari)	<b>Principali Sedi di esecuzione ordini:</b> MIV – MIC: MIVX
		<b>Negoziatori:</b> BANCA D' INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA
a)	Indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori qualitativi	Per ottenere il miglior risultato possibile di esecuzione per il cliente la banca tiene conto di una serie di fattori di esecuzione, in questo ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prezzo</li> <li>• costi</li> <li>• rapidità</li> <li>• probabilità di esecuzione e di regolamento</li> <li>• dimensioni e natura dell'ordine</li> </ul>
b)	Descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione	Non esistono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra la banca e le sedi di esecuzione.
c)	Descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti	Non esistono accordi specifici presi con i soggetti negozianti né riguardo a pagamenti effettuati o ricevuti né a sconti, riduzioni o benefici non monetari diversi da quanto riguarda l'applicazione di commissioni, costi e spese.
d)	Spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa	Non c'è stata una modifica dell'elenco delle sedi di esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dei negozianti incaricati
e)	Spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini	Nel corso dell'anno 2017 la banca ha prestato il servizio di ricezione e trasmissione ordini esclusivamente per la categoria clientela al dettaglio. Non c'è stata la prestazione del servizio per i clienti professionali

f)	Indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale	Per i clienti al dettaglio nel 2017 non sono stati eseguiti ordini per i quali nell'esecuzione sia stata accordata precedenza ad altri criteri rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo in modo da conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di corrispettivo totale.
g)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.	<p>La banca valuta se i negozianti identificati (o i loro dispositivi di esecuzione) assicurano, in maniera duratura, il raggiungimento del miglior risultato per il cliente. A tale scopo la Banca seleziona un ampio campione di ordini tra quelli inviati ai relativi negozianti, inviando a questi ultimi formale richiesta di fornire prova sulla qualità dell'esecuzione. La Banca verifica l'esito della richiesta e porta all'attenzione del negoziante eventuali anomalie o dubbi al fine di un costante miglioramento del servizio.</p> <p>Considerata l'entrata in vigore il 3 gennaio 2018 delle regole della direttiva 2014/65/UE, la banca, per quanto concerne le sedi di esecuzione, non ha a disposizione dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.</p> <p>Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca si impegna a dimostrare che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della propria Policy di esecuzione e trasmissione.</p>
h)	Spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.	La banca nell'anno 2017 non ha usato il risultato dell'attività di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della direttiva 2014/65/UE.